



COMUNE DI CASTELDELFINO

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza Dao Bernardo, 2 - CAP 12020 - Tel 0175.95126 - Fax 0175.956921

Codice Fiscale e Partita IVA: 00524040045

www.comune.casteldelfino.cn.it

Email: info@comune.casteldelfino.cn.it PEC: casteldelfino@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.

82

OGGETTO: ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 - REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **diciotto**, del mese di **dicembre** alle ore 10:00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sig.ri:

Cognome e Nome	Carica	Presente
Amorisco Domenico	Sindaco	SÌ
Giordanino Katia	Vice sindaco	SÌ
Rocchietta Simone Giovanni	Assessore	SÌ
Totale Presenti:		3
Totale Assenti:		0

Ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera a) del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all' adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **TOCCI Dr. Giuseppe Francesco**, designato con Decreto della Prefettura di Torino prot. n. 0178891 del 27/09/2024, dal 01/10/2024 sino al 31/12/2024, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Ai sensi del 6° comma dell'art. 2 del "Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale" approvato con delibera C.C. n. 1 del 23/02/2022, la Giunta Comunale di Casteldelfino si è riunita nella sala Giunta con il Segretario Comunale a scavalco **Dr. TOCCI Giuseppe Francesco** in audio-conferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) come integrato e modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100 stabilisce che le amministrazioni pubbliche ivi compresi gli enti locali, con proprio provvedimento, sono tenute ad effettuare, entro la fine del mese di dicembre, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette;
- l'analisi deve riguardare le società partecipate direttamente, cioè quelle in cui gli enti dispongono della titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi e dovrà estendersi anche alle società detenute da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica (partecipazioni indirette);
- per quanto concerne la definizione di società a controllo pubblico la Corte dei Conti ha ritenuto che rientrino nella definizione di società a controllo pubblico anche quelle in cui più amministrazioni pubbliche dispongano dei voti o dei poteri di cui all'art. 2359 del Codice Civile (delibera Corte dei Conti Liguria n. 3/2018 e Piemonte n. 42/2018) mentre il MEF, pur riprendendo la posizione della Corte dei Conti, ha incluso in tale nozione anche la fattispecie in cui più amministrazioni pubbliche esercitano il controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pur prescindendo dall'esistenza di un coordinamento formalizzato, tesi condivisa successivamente anche dalla Corte dei Conti;
- la ricognizione va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e deve essere formalizzata con provvedimento dell'organo competente;
- attraverso tale ricognizione ed analisi gli enti devono verificare se nell'ambito delle partecipazioni possedute ve ne siano alcune che debbano essere oggetto di un piano di riassetto o di razionalizzazione attraverso la loro fusione o soppressione o anche la messa in liquidazione o cessione;
- la ricognizione e le valutazioni sopra esposte devono essere effettuate con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente e, pertanto, con riferimento alla situazione al 31/12/2023;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Vista la deliberazione G.C. n. 102 del 21 dicembre 2023 ad oggetto “ART.20 D.LGS. 19/8/2016 N.175 - REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 2023 - APPROVAZIONE”, con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle società detenute da questo Ente ai sensi dell'art. 20 co. 1 del D.Lgs. 175/2016 con riferimento alla situazione al 31/12/2022;

Atteso che, dopo la revisione ordinaria del 2022, approvata dalla succitata delibera il Comune di Casteldelfino risulta titolare al 31/12/2023 delle seguenti partecipazioni societarie:

- Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'Arte s.c.a.r.l. con una quota dello 0,34% (All. 1);
- GAL- TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE, OVE CONSENTITO, 'TERRE OCCITANE S.C.A.R.L. quota detenuta 0,005% (All. 2);

Ritenuto di procedere all' approvazione della revisione senza alcuna variazione rispetto all'anno precedente;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area finanziaria ai sensi dell'art.49, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare, per l'anno 2023, la revisione ordinaria delle società detenute da questo Ente ai sensi dell'art. 20 co. 1 del D.Lgs. 175/2016 con riferimento alla situazione al 31/12/2023 così come segue:

- Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'Arte s.c.a.r.l. con una quota dello 0,34% (All. 1);
- GAL- TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE SOCIETA' CONSORTILE A

RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE, OVE CONSENTITO, 'TERRE
OCCITANE S.C.A.R.L. quota detenuta 0,005% (All. 2);

- 2) di prendere atto che, a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società detenute sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni dell'Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'Arte s.c.a.r.l. e del GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE, OVE CONSENTITO, 'TERREOCCITANE S.C.A.R.L. non ricorrendo i presupposti di un piano di riassetto finalizzato ad una loro razionalizzazione;
- 3) di dare atto che, a mente dell'art. 20 co. 3 del più volte richiamato TUSP, il presente provvedimento di ricognizione è trasmesso, con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014 n. 114 alla struttura di cui all'art. 15 ed alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 co. 4 del TUSP;
- 4) stante la scadenza ravvicinata dei termini per l'adozione della ricognizione, di dichiarare, con successiva votazione e ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO

Firmato digitalmente in originale
F.to: Amorisco Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente in originale
F.to: TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

21/12/2024 al 05/01/2025 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

OPPOSIZIONI:

Casteldelfino, lì 21/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000

Parere favorevole/contrario di regolarità tecnica

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Parere favorevole regolarità tecnica

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to: AMORISCO Dr. Domenico

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Casteldelfino, lì 21/12/2024

IL SINDACO
f.to: AMORISCO Dr. Domenico

TRASMESSA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 21/12/2024 Prot. N. 0003155

Si certifica che la presente deliberazione

E' ESECUTIVA IN DATA 31/12/2024

Dopo il decimo giorno dal primo di pubblicazione in quanto non soggetta al controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3 – del D.Lgs. 267/2000);

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 – del D.Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: TOCCI Dr. Giuseppe Francesco